



Informacoop

Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale



Villorba, 29 Gennaio 2015

Informacoop N.05/2015

Legale - Fiscale - Societario

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



NOVITA' IN TEMA DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Con il 2015, decorrono importanti novità in ambito IVA che coinvolgeranno una platea piuttosto ampia.

Ci riferiamo in particolare alla corresponsione dell'Iva mediante la tecnica del reverse charge, che dal 2015 è stata allargata anche ad altri settori, nonché ad una modalità tutta nuova di fatturazione quando il cessionario/committente appartiene alla pubblica amministrazione.

ESTENSIONE DEL REVERSE-CHARGE

Con il comma 629, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato modificato il sesto comma dell'art. 17 del D.p.r. 633/1972, mediante l'introduzione del punto a-ter) il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 5) si applicano anche alle **prestazioni di servizi di pulizia**, di demolizione, di installazione e di completamento relativi ad edifici.

Ricordiamo che il comma 5, prevede il pagamento dell'imposta da parte del cessionario/committente, quando soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, mediante la cosiddetta integrazione della fattura che prevede l'indicazione dell'aliquota iva e della relativa imposta e l'annotazione della stessa nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) per il riversamento dell'imposta e contestualmente della annotazione nel registro degli acquisti per l'elisione del debito iva.

L'annotazione nel registro delle vendite dovrà avvenire come di consueto entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con

riferimento al relativo mese (così ad esempio la fattura da integrare ricevuta il 28 di gennaio 2015, dovrà essere registrata nel registro iva vendite entro il 31 gennaio o al più tardi entro il 12 di febbraio, facendola comunque rientrare nella liquidazione Iva del mese di gennaio. Nel registro degli acquisti, i termini sono più ampi e sono quelli di cui all'art. 19 trattandosi di un esercizio del diritto alla detrazione).

Fatto questo breve inquadramento giuridico, andiamo ad analizzare meglio i **soggetti coinvolti** da tale novità.

Sono sicuramente esclusi i casi in cui il committente sia un privato e più in generale siano soggetti non titolari di partita Iva, quali ad esempio enti non commerciali, associazioni, etc.

A differenza dell'Iva per il settore dell'edilizia, di cui alla lett. a) del comma 6) dell'art. 17, le prestazioni in argomento, sebbene "relative ad edifici", non seguono per espressa previsione normativa le regole dettate da tale comma, quali ad esempio: essere prestazioni in subappalto ed essere poste in essere fra imprese appartenenti alla categoria di cui al codice ATECO F.

Nella nuova casistica in esame, invece, prevista, dalla lettera a-ter del comma 6 dell'art. 17, si ha una individuazione oggettiva di alcune tipologie di prestazioni che subiscono il regime di reverse charge, quali servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici.

Per circoscrivere con certezza le prestazioni interessate da tale normativa, sarà molto importante attendere un chiarimento ufficiale dell'Agenzia: in particolare, una lettura sistematica del servizio di pulizia, con gli altri servizi elencati, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici, farebbe pensare che il servizio a cui la norma si riferisce, potrebbero non riguardare generiche pulizie di uffici.

Inoltre il riferimento specifico di prestazioni di pulizie "relative ad edifici" non fa comprendere se tale normativa possa riguardare anche porzioni di immobili, quali uffici, studi professionali o sedi di impresa ubicati in condomini, ma soprattutto se siano da comprendere o da scorporare eventuali servizi di pulizia che, pur avvenendo all'interno di un edificio, non siano inerenti a parti strutturali dell'edificio, come ad esempio il mobilio all'interno di un edificio: così, rilevante per le cooperative sociali che gestiscono una casa di cura, è capire se soggiace a tale normativa il servizio di pulizia dei pavimenti e delle finestre, mentre sono da escludere le pulizie degli armadi degli ospiti e ogni altro tipo di mobilio all'interno della residenza.

La questione è di fondamentale importanza, visto che l'applicazione di un regime sbagliato non sarebbe esente da ripercussioni sanzionatorie.

Ad oggi non è possibile dare una risposta e pertanto si ritiene che la literalità normativa faccia propendere per un'estensione a tutte le prestazioni di servizi, purché riconducibili a quelle degli edifici.

In merito all'entrata in vigore della novità in argomento, la decorrenza è per le **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.**

Si ritiene che per individuare il momento di effettuazione dell'operazione, ci si debba sempre riferire all'art. 6 del D.p.r. 633/1972 e quindi trattandosi di prestazioni di servizi, tale momento coinciderà con il pagamento o con la fatturazione, qualora questa avvenga anticipatamente al pagamento.

Così per le prestazioni svolte materialmente entro il 31/12/2014, se il pagamento non è ancora avvenuto e/o non è stata emessa fattura entro tale data, l'effettuazione dell'operazione ricadrà nel 2015 e quindi soggiacerà al nuovo regime di reverse charge.

ESTENSIONE DEL REGIME IVA DELL'INVERSIONE CONTABILE ALLE CESSIONI DI BENI VERSO LA GDO

Viene prevista l'estensione del regime dell'inversione contabile, secondo le logiche già illustrate al paragrafo che precede, anche in relazione alle cessioni di beni effettuate nei confronti dei soggetti operanti nel settore della grande distribuzione. In tal senso, la norma fa riferimento agli ipermercati (codice attività 47.11.1), ai supermercati (codice attività 47.11.2) ed ai discount alimentari (codice attività 47.11.3).

Contrariamente a quanto previsto per le prestazioni di pulizia, la disposizione citata, al momento, non è ancora in vigore e, pertanto, non produce alcun effetto; l'efficacia della disposizione è infatti subordinata al rilascio, da parte dell'Unione Europea, di una specifica misura di deroga.

ATTIVAZIONE DELLO SPLIT-PAYMENT NELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, nell'ambito della Legge Iva, il nuovo **art. 17-ter**, che dispone una modalità completamente nuova di gestione del rapporto, essenzialmente in termini di liquidazione e versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni intraprese nei confronti degli enti pubblici (c.d. *split payment*).

Per effetto del nuovo testo normativo, che produce effetto già dal 1 gennaio 2015, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti specificamente identificati dalla norma (tra cui Asl, consorzi tra enti pubblici, enti ospedalieri, istituti universitari), l'Iva è in ogni caso versata dai medesimi enti pubblici, secondo modalità e termini che dovranno essere fissati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo art. 17-ter oltre a prevedere i soggetti della pubblica amministrazione a favore dei quali è diretto questo nuovo split payment, precisa che lo stesso è da applicarsi solo quando **“i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto”**

La dicitura su riportata è di difficile comprensione e sembrerebbe da intendersi che lo split payment è da applicarsi per tutte le operazioni in cui l'ente pubblico non sia obbligato ad applicare il reverse charge: potrebbe così essere il caso dell'ente locale che nell'ambito della sua attività commerciale, commissioni dei servizi di pulizia e quindi diventi debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 6 del D.p.r. 633/1972.

Ma anche per tale precisazione sarà necessario attendere l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Unico chiarimento giunto alla data in cui si scrive, è quello della decorrenza dello split payment, che secondo quanto previsto dal comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) si applica alle operazioni **fatturate** a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

In merito all'esigibilità dell'imposta, viene previsto altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Quindi, a differenza dell'ovvia lettura che avremmo dato alla decorrenza della norma – la quale parla di operazioni per le quali l'Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 - che avrebbe così fatto ricomprendere anche le operazioni fatturate nel 2014 e pagate dalla pubblica amministrazione nel 2015, il MEF ha chiarito che tale esigibilità è strettamente legata alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015.

Applicazione pratica dello Split payment

Dalla mera lettura del testo normativo, pare non si tratti di un impianto del tutto assimilabile al meccanismo dell'inversione contabile. Sembrerebbe infatti che i fornitori della pubblica amministrazione (imprese private, cooperative) non siano chiamati ad una revisione delle modalità di fatturazione, che dovrebbero rimanere quelle abituali. Il meccanismo comporterà semplicemente che l'Iva addebitata nel documento non viene versata dal fornitore del bene o del servizio (impresa privata), secondo le abituali procedure di liquidazione dell'imposta, ma dagli acquirenti/committenti (enti pubblici).

Dal punto di vista operativo, la nuova procedura di fatturazione e di liquidazione dell'imposta, in capo al fornitore di beni e servizi, dovrebbe configurarsi nel modo seguente:

- Emissione da parte del fornitore (impresa privata, cooperativa) di una fattura con evidenza, come di consueto, dell'imponibile e dell'Iva;
- Pagamento da parte dell'ente pubblico, al fornitore privato, del solo importo corrispondente all'imponibile indicato nella fattura;
- Versamento da parte dell'ente pubblico, all'Erario, dell'importo corrispondente all'Iva esposta nella fattura, secondo modalità ancora da definire.
- Nessun versamento, da parte dell'impresa privata fornitrice, dell'Iva esposta nella fattura emessa nei confronti dell'ente pubblico, imposta che non deve quindi concorrere alla liquidazione periodica. L'impresa potrà continuare ad esercitare il diritto alla detrazione, in relazione all'Iva assolta sugli acquisti.

In pratica, sarà da modificare l'impianto di registrazione delle fatture da emettere, in quanto l'Iva relativa alle prestazioni soggette allo split payment, anche se evidenziata in fattura, non dovrà confluire nella liquidazione di periodo.

AIUTI FINANZIARI ALLE COOPERATIVE

Si informa che in data 3 gennaio 2015, è stato pubblicato il Decreto del 4 dicembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative con ricadute positive in termini occupazionali. Il testo del Decreto ed il relativo allegato sono acclusi alla presente circolare.

Le agevolazioni sono concesse (art. 6), sull'intero territorio nazionale, al fine di sostenere la nascita di **società cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi**, ovvero di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Inoltre, tali agevolazioni sono concesse al fine di sostenere nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) lo sviluppo e la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Decreto (art. 3) le cooperative costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Il Decreto (art. 3, comma 2) esclude, fra le altre, alcune cooperative, come quelle agricole, della pesca e acquacoltura, del settore carboniero e quelle che non hanno restituito contributi ricevuti illecitamente.

Le agevolazioni (art. 8) sono concesse attraverso le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 17 della legge 49/1985 (es. Cooperazione Finanza ed Impresa – C.F.I.); tali società devono aver acquisito una partecipazione temporanea di minoranza nella cooperativa beneficiaria.

Gli aiuti (art. 5) consistono in finanziamenti agevolati erogati dalle società finanziarie di cui sopra. La durata massima, compreso l'eventuale preammortamento, è di 10 anni; il rimborso è previsto secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti. Il tasso di interesse applicato è pari ad un quinto del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione UE; tuttavia, questo non potrà essere inferiore allo 0,8%. L'importo del finanziamento non può superare 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella cooperativa beneficiaria e comunque non può superare 1 milione di euro. Se la cooperativa realizza nuovi investimenti, il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo degli stessi.

Le destinazioni dei finanziamenti sono riportate analiticamente all'art. 5, comma 4, del Decreto.

Inoltre è stabilito (art. 5, comma 6) che i finanziamenti non sono assistiti da forme di garanzia particolari; gli stessi, peraltro, godono del privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Inoltre, qualora i finanziamenti agevolati sono concessi a fronte della realizzazione o acquisto di beni immobili, la società finanziaria erogante acquisisce garanzia ipotecaria sui beni immobili.

Infine, in merito al rispetto della normativa comunitaria, le agevolazioni sono concesse in base all'articolo 17 del Regolamento di esenzione (651/2014) nel caso in cui vengano create nuove realtà produttive o venga ampliata una unità produttiva esistente; nelle altre casistiche, si applica il Regolamento de minimis (1407/2013).

Il Decreto prevede (artt. 8 e 12) che, con Provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, sarà fissata la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le richieste alle società finanziarie di cui sopra; inoltre, con medesimo Provvedimento, sarà definito il modello di domanda e forniti ulteriori precisazioni e chiarimenti per l'attuazione degli interventi in esame.

NUOVO MODELLO F24 ELIDE

Dall'1.1.2015 scatta l'obbligo di utilizzare esclusivamente il mod. F24 versamenti con elementi identificativi ("ELIDE") per il versamento delle somme dovute per la **registrazione dei contratti di locazione immobiliare**.

A decorrere da tale data quindi l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l'imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno essere versati esclusivamente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.

Lo stesso dovrà essere utilizzato anche per la regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

L'utilizzo del mod. ELIDE non consente la compensazione delle somme dovute con eventuali crediti disponibili, non essendo nello stesso presente la colonna relativa agli "importi a credito".

Ai fini del versamento in esame, nel mod. F24 ELIDE va riportato, in particolare:

- il **codice "63"** nel campo "*codice identificativo*", che consente l'individuazione della controparte del contratto;
- la **lettera "F"** nel campo "*tipo*";
- nel campo "*anno di riferimento*":
- l'anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, in caso di prima registrazione; l'anno di scadenza dell'adempimento in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione.

Inoltre si rammenta che:

- i campi "*codice ufficio*" e "*codice atto*" vanno lasciati in bianco;
- il campo "*elementi identificativi*" va compilato esclusivamente in caso di versamento per annualità successive, cessione, risoluzione e proroga del contratto, inserendo il "*codice identificativo del contratto*" di 17 caratteri, desumibile dal modello di richiesta di registrazione restituita dall'Ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, dalla ricevuta di registrazione. Detto campo, quindi, va lasciato in bianco in caso di versamento dovuto per la prima registrazione.

I codici tributo utilizzabili nel mod. F24 ELIDE in esame, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 24.1.2014, n. 14/E, sono i seguenti:

Locazione / affitto immobiliare	Codici tributo - F24 ELIDE
Imposta di registro prima registrazione	1500
Imposta di registro annualità successive	1501
Imposta di registro cessioni del contratto	1502
Imposta di registro risoluzioni del contratto	1503
Imposta di registro proroghe del contratto	1504
Imposta di bollo	1505
Tributi speciali e compensi	1506
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione	1507
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione	1508
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi	1509
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi	1510

Per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle locazioni immobiliari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Locazione / affitto immobiliare	Codici tributo - F24 ELIDE
Imposta di registro	A135
Imposta di bollo	A136
Sanzioni	A137
Interessi	A138

CONVENZIONE SIAE

La SIAE, come di consueto, ha provveduto a comunicare i compensi fissi e minimi dovuti per l'anno 2015 per le utilizzazioni del repertorio musicale amministrato dalla Sezione Musica. Per la prima volta, ha deciso di non procedere all'adeguamento dei compensi per l'anno in corso. Ciò è dovuto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre (in calo rispetto al 2013) e del perdurare della grave crisi economica che ha indotto a non compensare tale riduzione con i punti percentuali accantonati negli ultimi anni.

Restano pertanto valide le Tabelle trasmesse lo scorso anno, che possono essere reperite sul sito web.

Si ricorda che le Tabelle contengono:

- i compensi dovuti per la diffusione di musica d'ambiente in negozi di vendita o laboratori aperti al pubblico ed in laboratori o ambienti di lavoro non aperti al pubblico, in aziende agrituristiche, nonché per le attese telefoniche. Si ricorda che sulla musica d'ambiente lo sconto associativo è pari al 15% delle cifre riportate in Tabella.
- i compensi dovuti per la diffusione di musica, anche a titolo non gratuito, da parte di circoli. Si riferiscono alla musica d'ambiente, ai trattenimenti danzanti e concertini; alle manifestazioni all'aperto; ai concerti di musica classica e leggera; ai complessi bandistici, complessi corali, gruppi della tradizione popolare; agli spettacoli di varietà, cabaret, recital di prosa e poesia; alle esecuzioni musicali connesse alla produzione cinematografica e alla videoproiezione; ai corsi e lezioni di ballo; ai corsi di ginnastica, nuoto, ecc. Lo sconto associativo in questo caso è pari al 10% per i compensi fissi (ovvero diffusione a titolo gratuito), fatta eccezione per la musica d'ambiente, in quanto si tratta di compensi già scontati rispetto a quelli previsti al punto precedente. Differenti percentuali di sconto sono previste per le utilizzazioni non gratuite, per le quali si rinvia al testo dell'Accordo quadro.

Si ricorda che è possibile rilasciare anche a livello territoriale il certificato annuale di appartenenza a Confcooperative da presentare all'ufficio SIAE competente per territorio ai fini del riconoscimento dello sconto associativo. In ogni caso, Confcooperative invierà i moduli agli uffici che lo richiederanno.

Si rammenta, infine, che il pagamento dei compensi per la musica d'ambiente può essere effettuato entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali, il 31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali, i primi quindici giorni del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre, i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.

AUTOTRASPORTO MERCI – PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Come è noto la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto alcune disposizioni, che trovano applicazione **a partire dal 1 gennaio 2015**, e che riguardano tutti servizi di autotrasporto di merci per conto terzi.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, pur facendo riserva di approfondire la tematica con una apposita direttiva in materia di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto, con la circolare prot. 300/A/9221/ 108/44, ha fornito le prime disposizioni operative:

- dal 1 gennaio 2015 non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti. Restano invece in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.);
- le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell'entrata in vigore della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto (per i contratti di trasporto e non nel caso di appalti di servizi di trasporto e logistica), le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS;
- non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si comunica che, con provvedimento *ad hoc*, il Garante per la protezione dei dati personali ha rinnovato le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Le nuove autorizzazioni, contrariamente agli anni precedenti, **saranno efficaci per due anni -dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016-** salvo eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative.

Il trattamento dei dati *sensibili* e *giudiziari* può avvenire, infatti, solo previa autorizzazione del Garante (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 196/03, di seguito Codice privacy).

Il trattamento dei dati sensibili richiede anche il consenso scritto dell'interessato, salvo non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Codice privacy.

Allo scopo, quindi, di snellire e semplificare gli oneri che incombono su coloro che trattano dati sensibili e giudiziari, già sotto la vigenza della legge n. 675/96, il Garante ha adottato una serie di **autorizzazioni generali per categorie di titolari o per specifici trattamenti**.

Le autorizzazioni riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.

I titolari dei trattamenti, che rientrano nell'ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono tenuti a presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all'Autorità, qualora il trattamento che intendono effettuare è conforme alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali.

Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 e, come in passato, sono le seguenti:

- Autorizzazione n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
- Autorizzazione n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- Autorizzazione n. 3/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
- Autorizzazione n. 4/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
- Autorizzazione n. 5/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
- Autorizzazione n. 6/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
- Autorizzazione n. 7/2014 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle precedenti, scadute il 31 dicembre 2014. Esse, infatti, apportano solo le necessarie integrazioni normative in conformità all'evoluzione legislativa intervenuta nei settori considerati.

Il Garante ha rinnovato, infine, l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali per scopi di ricerca scientifica, anche esse efficaci fino al 31 dicembre 2016.

RIFINANZIAMENTO SABATINI - BIS

Come noto, l'agevolazione finanziaria denominata **“Beni strumentali – Nuova Sabatini”**, istituita dall'art. 2 del D.L. 69/2013, è finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) relativamente all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Come riportato nelle circolari emesse nel 2014 dal Dipartimento Politiche per lo Sviluppo (in particolare, la prot. n. 90 del 15 gennaio 2014), tale agevolazione prevede i seguenti punti essenziali:

1. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
2. Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di

ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;

- Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

La **legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)** ha incrementato il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, portandolo a 5 miliardi di euro. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro), in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, è ora pari a 385,8 milioni di euro.

Dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la circolare n. 71299 del MISE che introduce alcune novità, quali i nuovi regolamenti comunitari di esenzione di riferimento, la nuova modulistica di accesso, ecc.. Non essendo ancora adottato il regolamento comunitario relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, la presentazione delle domande in questo settore è sospesa.

NUOVO TASSO LEGALE DI INTERESSE

Come noto l'art. 1284, comma 1, C.c., così dispone:

*“... Il **Ministro del tesoro**, con **proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo**”.*

Recentemente, con il Decreto 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. 15.12.2014, n. 290, il MEF ha stabilito che **“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015”.**

Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:

Riferimento normativo	Periodo di validità	Tasso
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 4.12.2009	dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM 7.12.2010	dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	dall'1.1.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1%
DM 11.12.2014	dall'1.1.2015	0,5%

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI

Si rileva che l'ultima emissione di Buoni Fruttiferi postali da parte della Cassa Depositi e Prestiti risale al 10 luglio 2014, data di emissione della SERIE "C15".

Pertanto si propone qui di seguito, l'ultima variazioni tassi, che dovrà ritenersi valida sino a nuova emissione.

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria C15 ([G.U. 10 luglio 2014, n. 158](#)) che dal 10/07/2014 prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il **3,50%**.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonchè la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **6,00% lordo (3,50% + 2,5 punti)**.

*Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).*

*Il **tasso minimo** è fissato **all'0,25%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **1,15%**.*

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio+2,5%
Dal 10/01/2014 al 09/02/2014	0,25%	1,15%	4,75%	7,25%
Dal 10/02/2014 al 09/03/2014	0,25%	1,15%	4,75%	7,25%
Dal 10/03/2014 al 09/04/2014	0,25%	1,15%	4,50%	7,00%
Dal 10/04/2014 al 09/07/2014	0,25%	1,15%	4,00%	6,50%
Dal 10/07/2014 al 31/12/2014 e oltre	0,25%	1,15%	3,50%	6,00%